



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE

in funzione di

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Giuseppe Di Salvo	Presidente
Dott. Aldo Ruggiero	Giudice
Dott.ssa Cecilia Bernardo	Giudice relatore

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. 47152 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 6.10.2020 e vertente

T R A

& FINANZA SPA. in liquidazione

Con l'avv.

ATTRICE

CONTRO

Stefano

Con l'avv. Francesco Mainetti

CONVENUTO

OGGETTO: ripetizione di indebito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – I fatti dedotti dalle parti e le rispettive conclusioni.

La parte attrice & Finanza spa. in liquidazione ha convenuto in giudizio Stefano, al fine di sentirlo condannare alla ripetizione della somma di € 4.643,24, oltre interessi dalla domanda al saldo.

A fondamento della domanda, la parte attrice ha dedotto che:

-con delibera dell'1.12.2011, l'assemblea dei soci della società & Finanza spa. in liquidazione aveva nominato l'ing. Stefano quale liquidatore unico;

-l'assemblea dei soci aveva di volta in volta determinato il compenso annuo spettante al liquidatore e, per l'anno 2018, nella delibera del 13.3.2018 il compenso era stato fissato nella somma di € 60.000,00 lordi, più un eventuale importo di € 60.000,00 a titolo di *success fee* erogabile al raggiungimento di determinati obiettivi;

-l'ing. non ritenendo soddisfacente il suddetto compenso, aveva immediatamente preannunciato all'assemblea le proprie dimissioni, che aveva poi effettivamente rassegnato con Pec del 14.3.2018;

-con delibera del 22.3.2018, l'assemblea dei soci aveva nominato il nuovo liquidatore nella persona del dott. Stefano Fiorini;

-prima che fosse deliberato l'ammontare del compenso spettante per l'anno 2018, l'ing. aveva ricevuto a titolo di compensi per i mesi di gennaio e febbraio 2018 l'importo di € 20.000,00;

-tuttavia, tale importo era superiore a quanto avrebbe avuto diritto di ricevere per aver ricoperto l'incarico di liquidatore nel periodo dall'1.3.2018 al 23.3.2018, data in cui il nuovo liquidatore aveva accettato l'incarico;

-posto che l'ing. nell'anno 2018 aveva ricoperto la carica di liquidatore per un periodo di soli 81 giorni, compresi tra l'1.1.2018 ed il 23.3.2018, e che non aveva raggiunto l'obiettivo previsto per l'erogazione dell'importo previsto a titolo di *success fee*, il suo compenso doveva essere calcolato rapportando l'importo di € 60.000,00 previsto quale compenso fisso per l'intero anno (365 giorni) al più breve periodo in cui aveva effettivamente ricoperto la carica di liquidatore (81 giorni);

-di conseguenza, nell'anno 2018 aveva maturato il minor compenso di € 13.315,07, dovendo quindi restituire la somma di € 6.648,93 lordi (pari ad € 4.463,24 netti), in quanto indebitamente percepiti.

^ ^ ^ ^ ^

Si è costituito in giudizio il convenuto Stefano, il quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree, deducendo che:

-la delibera dell'assemblea dei soci del 13.3.2018, con la quale era stato determinato il compenso, non era stata accettata dal e, quindi, non poteva regolare il rapporto con effetto retroattivo;

-l'esponente aveva percepito in modo pienamente legittimo nei primi due mesi del 2018 il compenso lordo di € 10.000,00, pari a 2/12 del compenso lordo annuo stabilito per gli anni dal 2012 al 2017 (pari ad € 120.000,00);

-parimenti, aveva diritto al medesimo compenso per il periodo dall'1 al 22.3.2018, data in cui era stato sostituito con il nuovo liquidatore;

anzi, aveva diritto al compenso fino all'iscrizione della nomina del nuovo liquidatore nel Registro delle imprese, avvenuta in data 9.4.2018.

In via riconvenzionale, poi, la parte convenuta ha chiesto condannarsi la società attrice al pagamento del compenso per il periodo dall'1.1.2018 al 9.4.2018, ovvero per il periodo dall'1.1.2018 al 22.3.2018, pari alla somma di € 13.150,68 lordi ovvero di € 7.232,88 lordi, ovvero alla somma determinata dal tribunale.

^ ^ ^ ^ ^ ^

All'udienza del 6.10.2020, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.

^ ^ ^ ^ ^ ^

2 – La delimitazione del thema decidendum e la qualificazione giuridica delle prospettazioni attoree.

Nella presente sede, quindi, la parte attrice ha esercitato un'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti dell'ex liquidatore, sostenendo che il predetto -con riferimento ai primi due mesi dell'anno 2018- avrebbe percepito un compenso superiore a quello spettantegli. Tale situazione di indebito si sarebbe verificata in quanto, con riferimento ai mesi di gennaio e febbraio 2018, al liquidatore sarebbe stato corrisposto in acconto il compenso calcolato sulla base della determinazione effettuata per l'anno antecedente. Tuttavia, con delibera del 13.3.2018, l'assemblea dei soci avrebbe determinato per il 2018 un compenso annuale inferiore rispetto a quello fissato per il 2017, con la conseguenza che il liquidatore, nei primi due mesi del 2018, avrebbe percepito dei compensi in eccesso.

Per contro, il liquidatore sostiene di nulla dover restituire alla società, non potendo la delibera del 23.3.2018 avere efficacia retroattiva. Sostiene, inoltre, di aver diritto al compenso spettantegli

con riferimento al mese di marzo 2018, quanto meno sino alla data in cui era stato sostituito dal nuovo liquidatore nominato dall'assemblea dei soci.

Orbene, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto, ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Va, inoltre, precisato che l'indebito oggettivo -che legittima la proposizione dell'azione di ripetizione- opera non solo quando l'originaria causa di pagamento manchi sin dall'origine, ma anche quando essa sia venuta meno successivamente.

Sicchè, ai fini dell'integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 2033 c.c., è richiesta l'effettuazione di un pagamento, l'insussistenza di un rapporto obbligatorio tra il *solvens* e l'*accipiens* ed il collegamento eziologico tra detti elementi, prescindendo completamente dall'atteggiamento psicologico dell'uno e dell'altro.

La giurisprudenza della Cassazione, al riguardo, ha precisato che "In tema di ripetizione d'indebito, deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sul creditore istante, il quale è, pertanto, tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa, ovvero il successivo venir meno di questa. In particolare, l'attore in ripetizione che assuma di aver pagato un importo superiore al proprio debito è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto alla ripetizione, e cioè l'eccedenza di pagamento", (Cass. sent. n. 9604 del 21.7.00).

Inoltre, prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.

Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

3 – Le risultanze probatorie.

Ciò posto, la domanda di ripetizione dell'indebita proposta dalla società attrice non può trovare accoglimento.

Ed invero, dalla documentazione in atti risulta che -con la delibera di nomina del liquidatore Stefano in data 1.12.2011- l'assemblea dei soci ha fissato l'ammontare del compenso per il solo anno 2011. Sono state, altresì, prodotte le delibere degli anni successivi che, anno dopo anno, hanno fissato il compenso annuale spettante al liquidatore. In particolare, con delibera del 4.4.2016 il compenso annuale è stato fissato nella somma di € 120.000,00 e tale determinazione è stata applicata anche per l'anno 2017.

Con riferimento all'anno 2018, tuttavia, l'assemblea dei soci ha deliberato una riduzione del compenso annuo, diminuendolo all'importo di € 60.000,00. Tuttavia, tale delibera è intervenuta in data 13.3.2018. Di conseguenza, in assenza di accettazione da parte del liquidatore, tale decurtazione non può operare retroattivamente con riferimento a periodi antecedenti la data predetta. Del resto, a nulla rileva che nella delibera venga specificato che il compenso riguardi l'intero anno 2018, considerato che la delibera citata non può produrre effetti retroattivi incidendo negativamente su diritti già acquisiti medio tempore dal liquidatore, né su tali diritti può incidere l'inerzia o il ritardo della assemblea dei soci nel provvedere alla determinazione del compenso annuale.

Non sussiste, pertanto, alcun diritto alla ripetizione in capo alla società attrice.

Per contro, sussiste il diritto del liquidatore convenuto a percepire anche il compenso relativo al mese di marzo, per il numero di giorni in cui lo stesso è rimasto in carica, sino alla data in cui è stato sostituito con il nuovo liquidatore. Tale data va individuata nel 23.8.2018.

Ed infatti, come già statuito da questo Tribunale, *"l'efficacia della sostituzione dei liquidatori, pendente lo stato di liquidazione, si ha dal momento dell'accettazione dell'incarico da parte dei nuovi liquidatori nominati. In altre parole, a differenza della nomina dei primi liquidatori (nominati in sostituzione degli amministratori) che assumono la carica dalla data di iscrizione della loro nomina nel Registro delle imprese (art. 2487-bis, co. 3, c.c.), la sostituzione del liquidatore è efficace prima o anche in assenza dell'iscrizione di tale evento nel Registro delle imprese"* (Trib. Roma, Sez. spec. in materia di imprese, 13.3.2018).

Orbene, dalla visura camerale in atti (doc. 15 di parte attrice) risulta che il nuovo liquidatore ha richiesto l'iscrizione della propria nomina in data 23.3.2018, data in cui deve pertanto ritenersi accettata la nomina deliberata dall'assemblea dei soci in data 22.3.2018.

Al convenuto spetta, pertanto, il compenso per l'incarico di liquidatore ricoperto dall'1.3.2018 al 23.3.2018, pari ad **€ 7.561,64** lordi.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

4 – Conclusioni.

In conclusione, sulla base di tutte le suesposte considerazioni, va rigettata la domanda proposta dalla società attrice & Finanza spa. in liquidazione, mentre in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, la predetta società va condannata al pagamento, in favore di Stefano, della somma di € 7.561,64 lordi, a titolo di compenso per l'incarico di liquidatore ricoperto dall'1.3.2018 al 23.3.2018, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione dell'accolto, come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000).

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) RIGETTA le domande proposte dalla società attrice & Finanza spa. in liquidazione;

b) In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, **CONDANNA** la società attrice & Finanza spa. in liquidazione al pagamento, in favore di Stefano, della somma di **€ 7.561,64** lordi, a titolo di compenso per l'incarico di liquidatore ricoperto dall'1.3.2018 al 23.3.2018, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;

c) CONDANNA la società attrice & Finanza spa. in liquidazione alla rifusione, in favore di Stefano, delle spese di giudizio, che liquida in € 2.738,00 per compensi ex DM. 55/14, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.1.2021.

Il Presidente

Il Giudice estensore

Dott. Giuseppe Di Salvo

Dott.ssa Cecilia Bernardo